

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 8 – 02 MARZO 2020

## NUOVA DICHIARAZIONE D'INTENTO 2020: AGGIORNATO IL MODELLO E CONSULTAZIONE NEL CASSETTO FISCALE DEL FORNITORE

Sono due le principali novità che il **Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio scorso, introduce in materia di dichiarazioni di intento (D.I.):

- **a partire dal 2 marzo 2020** (cioè da oggi) ciascun fornitore **può consultare nel proprio “cassetto fiscale”**, le informazioni delle D.I. trasmesse dai clienti esportatori abituali in via telematica all'Agenzia delle Entrate (AE), al fine di poter usufruire del regime che consente di effettuare acquisti o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA (articolo 8, DPR 633/1972); per accedere al “cassetto fiscale”, disponibile nell'area riservata del sito dell'AE, è necessario essere abilitati ai servizi telematici Fisconline/Entratel. In alternativa, le informazioni possono essere consultate anche tramite gli intermediari delegati dai fornitori;

- il **modello della dichiarazione d'intento, le istruzioni e le specifiche tecniche** sono stati aggiornati alle nuove disposizioni previste dal D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita) e sostituiscono i precedenti approvati il 2.12 2016. Il **nuovo modello è immediatamente utilizzabile** per le dichiarazioni relative alle operazioni di acquisto da effettuare d'ora in avanti. Il **vecchio format resta tuttavia valido per tutti i successivi 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame**, quindi può essere tranquillamente utilizzato fin tanto che gli strumenti messi a disposizione dalle proprie case di software non vengono adeguati alle nuove specifiche tecniche (ma entro comunque il termine massimo del **27.4.2020**).



### ATTENZIONE ALLE VECCHIE E NUOVE REGOLE

Il Provvedimento, pubblicato dopo un'attesa piuttosto prolungata, recepisce le modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita), in vigore dal periodo d'imposta 2020, le cui novità sono state trattate nella nostra [informativa 24/2019](#).

Se da un lato il legislatore con i nuovi provvedimenti interviene a semplificare il meccanismo soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti documentali, dall'altro non bisogna dimenticare alcune regole che restano immutate e che prevedono sanzioni qualora non correttamente rispettate.

Riepiloghiamo quindi le disposizioni vigenti dal 2020 per l'esportatore e il fornitore (tra nuove e vecchie conferme), al fine di sciogliere i dubbi sorti in questo periodo transitorio di passaggio alle nuove regole:

## ADEMPIMENTI CLIENTE ESPORTATORE ABITUALE

1. Il cliente esportatore abituale invia **telematicamente** all'Agenzia delle Entrate il modello di D.I.: da oggi si può usare il nuovo modello, ma **è anche possibile utilizzare quello precedente fino al 27.4.2020**. A conferma della trasmissione, l'Agenzia rende disponibile la ricevuta di presentazione contenente il numero di protocollo assegnato: **la ricevuta va stampata e conservata** (anche in pdf) unitamente alla lettera di intento trasmessa.
2. Il cliente esportatore abituale **comunica al suo fornitore** (con una semplice mail, oppure tramite PEC qualora si voglia attribuire una data certa) la sua intenzione di voler acquistare senza IVA, specificando l'ammontare delle operazioni e il numero di protocollo ricevuto dall'AE. **E' comunque possibile, ove ritenuto più comodo, continuare seguire la precedente prassi adottata**, cioè inviare al fornitore sia la dichiarazione d'intento che la ricevuta di trasmissione contenente il protocollo telematico.

## ADEMPIMENTI FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

1. Il fornitore, **prima di emettere la fattura all'esportatore abituale**, deve effettuare la verifica sulla Banca Dati dell'AE, disponibile al seguente link:  
[Verifica ricevuta dichiarazione di intento](#)

### Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Questa funzione consente di effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.  
Inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "\*" oppure "+" (es. 000001)

Inserire i dati per la verifica	
Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre):	<input type="text"/>
Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre):	<input type="text"/>
Anno dichiarazione:	Seleziona un anno ▼
Codice fiscale dichiarante:	<input type="text"/>
Scegli destinatario	
<input type="radio"/> Dogane	
<input type="radio"/> Codice Fiscale	

La schermata che si presenta sul sito, accedendo al predetto link, **va stampata e conservata** (anche in pdf), sia per tenere sottomano l'ammontare del plafond e il numero di protocollo, sia quale prova documentale di aver effettuato correttamente la verifica richiesta per legge.

2. Una volta constatata la regolarità della D.I. (emissione e dati contenuti), **da quel giorno** (ma non prima) il fornitore può spedire la merce emettendo DDT e fatturare in regime di esenzione *Non Imp. Iva art. 8 c. 1 lett. c)*, **indicando nella fattura elettronica il numero di protocollo telematico del cliente**. Nella fattura elettronica il numero di protocollo **può essere indicato in uno dei campi facoltativi** relativi ai dati generali della fattura come, per esempio il campo "Causale" ovvero, a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali".

## LE REGOLE DA NON DIMENTICARE

- La dichiarazione d'intento **non può** essere utilizzata per l'acquisto di benzina e gasolio da autotrazione, ad eccezione delle imprese di autotrasporto.
- Il cedente / prestatore che effettua cessioni o prestazioni **senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della D.I.** all'AE, subisce una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'IVA.
- La **revoca della D.I. non va trasmessa all'AE** ma deve essere comunicata al fornitore secondo le modalità di corrispondenza ordinarie (preferibilmente via PEC, per averne data certa).
- Se si vuole **aumentare il plafond** degli acquisti verso un determinato fornitore, occorre presentare una **seconda D.I.** con un nuovo importo: esso si sommerà a quello precedentemente comunicato.

- Se si barra la casella "**Dichiarazione Integrativa**" la precedente D.I. viene annullata completamente e il vecchio ammontare di plafond indicato viene sostituito con quello nuovo.
- E' sempre possibile **sospendere** la D.I., **anche per una sola operazione**, comunicandolo al fornitore per iscritto (con una semplice mail; tuttavia l'utilizzo della PEC attribuirebbe data certa alla comunicazione inviata). Con la medesima procedura è possibile comunicare al fornitore **un minor ammontare di plafond utilizzabile**.
- Sulle fatture elettroniche emesse ad esportatori abituali **di importo superiore ad € 77,47** va barrato il campo "Bollo" per **assolvere l'imposta di bollo dovuta nella misura di € 2,00**.

Con riguardo alle novità delle disposizioni introdotte dal 2020, Vi rimandiamo alla nostra [circolare informativa n. 24/2019](#).

Restiamo comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link*  
<https://studiofusetti.com/>